



Comuni di Bientina, Buti, Calcinaia, Capannoli, Casciana Terme Lari, Palaia e Pontedera,

ZONA VALDERA

Provincia di Pisa

*COMITATO TECNICO DI VALUTAZIONE AMBIENTALE PER
L'ESERCIZIO DELLA FUNZIONE DI AUTORITA' COMPETENTE IN
MATERIA DI V.A.S.*

SEDUTA DEL 28/02/2020

Presenti:

SI NO

X *Arch. Michele Borsacchi Comune di Palaia*

X *Arch. Claudia Caroti Comune di Casciana Terme Lari*

X *Arch. Katuscia Meini Comune di Buti*

X *Arch. Anna Guerriero Comune di Calcinaia*

X *Arch. Michele Borsacchi Comune di Capannoli*

X *Ing. Alessandra Frediani Comune di Bientina*

X *Arch. Marco Salvini Comune di Pontedera*

Funge da Segretario Verbalizzante Antonio Campus

IL PRESENTE VERBALE CONTIENE N. 1 DECISIONI ASSUNTE

IL COMITATO TECNICO DI VALUTAZIONE AMBIENTALE DELL'UNIONE VALDERA

Richiamata la delibera della Giunta dell'Unione Valdera n. 69 del 02.08.2013, la delibera del C.C. del **Comune di Capannoli** n. 42 del 24.10.2013, la delibera del C.C. del **Comune di Palaia** n. 49 del 29.11.2013, la delibera del C.C. del **Comune di Bientina** n. 59 del 19.12.2013, la delibera del C.C. del **Comune di Buti** n. 3 del 27/01/2015, la delibera del C.C. del **Comune di Casciana Terme Lari** n. 30 del 19/05/2017, la delibera del C.C. del **Comune di Calcinaia** n. 14 del 20.03.2018 , la delibera del **Comune di Pontedera** n.51 del 22 ottobre 2019, su invito del Responsabile del Procedimento del Comune di Pontedera nei locali della sede dell'Unione Valdera, in data odierna, alle ore 8:00 si è riunito il Comitato Tecnico di Valutazione Ambientale che esercita le Funzioni di Autorità Competente in materia di V.A.S. in forma Associata per esaminare la procedura posta all'odg dal Comune di Pontedera.

I componenti presenti assicurano la validità della seduta a norma del Regolamento per il funzionamento dell'Autorità Competente approvato con delibera della Giunta dell'Unione n.89 del 1.08.2014 e modificato con delibera della Giunta dell'Unione n. 18 del 16.02.2018.

DECISIONE n° 1

ORDINE DEL GIORNO DEL COMUNE DI PONTEDERA

VARIANTE SEMPLIFICATA AL REGOLAMENTO URBANISTICO PER LA REITERAZIONE DI INTERVENTI ATTUATIVI ALL'INTERNO DEL TERRITORIO URBANIZZATO INDIVIDUATO AI SENSI DELL'ART. 224 DELLA L.R. N. 65/2014 – AVVIO DELLA PROCEDURA DI VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ A VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA AI SENSI DELL'ART. 22 DELLA L.R. N. 10/2010.

AUTORITA' PROPONENTE : Giunta comunale di Pontedera

AUTORITA' PROCEDENTE : Consiglio comunale di Pontedera

CONCLUSIONE DI VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ A VAS

Richiamato

il verbale della seduta del 22/01/2020 relativo all'approvazione del Documento Preliminare di Verifica di Assoggettabilità alla VAS, ai sensi dell'art. 22 della L.R.T. 10/2010, redatto dall'Arch. Marco Salvini per conto del Proponente e inviato, con nota del 22/01/2020 prot. n. 0002735, a cura dell'Unione Valdera, ai soggetti competenti in materia ambientale individuati dal Comitato Tecnico. L'Autorità competente prende atto che sono pervenuti i seguenti contributi tecnici brevemente riassunti in merito al Documento Preliminare di cui alla proposta di variante di cui all'oggetto:

• **AUTORITÀ DI BACINO DISTRETTUALE – prot. n.0006238 del 11/02/2020:**

“(...) Verificare la coerenza delle previsioni con gli strumenti di pianificazione di Autorità di Bacino in particolare che:

- ai sensi dell'art. 7 comma 3 delle norme del PGRA del Distretto dell'Appennino Settentrionale, nelle aree a pericolosità da alluvione P3 non sono consentite previsioni di nuove opere pubbliche e di interesse pubblico riferite a servizi essenziali, previsioni di nuove aree destinate alla realizzazione di impianti di cui all'allegato VIII alla parte seconda del decreto legislativo n. 152/2006 e previsioni che comportano la realizzazione di sottopassi e volumi interrati;*
- gli artt. 8, 10, 11, 15 e 19 delle norme del PGRA dettano indirizzi per gli strumenti di governo del territorio;*
- ai sensi della Norma 2, comma 1 del Piano di Bacino, stralcio Riduzione del Rischio Idraulico del fiume Arno le aree A, cioè le aree destinate agli interventi di Piano per la mitigazione del rischio idraulico, sono soggette a vincolo di inedificabilità assoluta. Fanno eccezione i casi di esclusione disciplinati al comma 2 della stessa Norma;*
- ai sensi dell'art. 10 lettera h) del PAI nelle aree classificate a pericolosità da frana molto elevata PF4 i nuovi interventi ammessi sono solo quelli relativi alle opere pubbliche o di interesse pubblico previa realizzazione degli interventi di bonifica del movimento franoso e previa acquisizione del parere di questa Autorità di Bacino;*
- ai sensi dell'art. 11 i nuovi interventi nelle aree classificate a pericolosità da frana elevata PF3 sono consentiti previa realizzazione degli interventi di bonifica del movimento franoso e previa acquisizione del parere di questa Autorità di Bacino.*

In relazione al citato Piano di Gestione delle Acque, si ricorda che è lo strumento con il quale vengono fissati gli obiettivi di non deterioramento e di raggiungimento del buono stato per i corpi idrici superficiali (stato ecologico e stato chimico) e per i corpi idrici sotterranei (stato quantitativo e stato chimico). Rispetto al PGA non è prevista l'espressione di parere dell'Autorità sugli strumenti di pianificazione del territorio, tuttavia si ricorda che i contenuti della Variante al RU e gli effetti attesi dovranno risultare coerenti con gli stati di qualità e gli obiettivi dei corpi idrici superficiali e sotterranei individuati. In particolare la Variante in oggetto dovrà garantire che

l'attuazione delle previsioni non determini impatti negativi sui corpi idrici superficiali o sotterranei presenti nel territorio, verificando che esse non siano causa in generale di alcun deterioramento del loro stato qualitativo o quantitativo, né siano causa del non raggiungimento degli obiettivi di qualità.(...)".

- **SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO PER LE PROVINCE DI PISA E LIVORNO – prot. 8222 n. del 24/02/2020:**

"(...) Valutata la tipologia di opere proposte, al momento che possono potenzialmente causare alterazioni sulla percezione del paesaggio, questa Soprintendenza ritiene necessario sottoporre a VAS solo gli interventi da realizzare in zona di vincolo.

Verificato che le previsioni oggetto di reiterazione non prevedono nelle aree a pericolosità da alluvione P3 nuove opere pubbliche e di interesse pubblico riferite a servizi essenziali, previsioni di nuove aree destinate alla realizzazione di impianti di cui all'allegato VIII alla parte seconda del decreto legislativo n. 152/2006 e previsioni che comportano la realizzazione di sottopassi e volumi interrati come dettato dalle norme del PGRA artt. 8, 10, 11, 15 e 19;

Verificato altresì che le previsioni oggetto di reiterazione non interessano le aree A destinate agli interventi strutturali individuati dal Piano Riduzione Rischio Idraulico dell'Arno;

Considerato che le previsioni oggetto di reiterazione non interessano dissesti di natura geomorfologica in aree classificate a pericolosità da frana elevata (PF3) e molto elevata (PF4) dall'Autorità di Bacino Distrettuale e che quest'ultimi non determinino impatti negativi sui corpi idrici superficiali o sotterranei presenti nel territorio in quanto saranno allacciati alla rete acquedottistica, fognaria e depurativa comunale non determinando alcun deterioramento significativo dello stato qualitativo o quantitativo dei corpi idrici;

Considerato altresì che le previsioni oggetto di reiterazione da realizzare in zone a vincolo paesaggistico (Piani Urbanistici Attuativi n. 3, 4 e 7) saranno oggetto di conferenza di servizi ai sensi dell'art. 23 comma 3 della Disciplina del PIT/PPR per la verifica dell'adeguatezza alle finalità di tutela paesaggistica;

Considerato che il Documento preliminare predisposto dal Proponente prescrive la Verifica di assoggettabilità a VAS dei PUA n. 4, 6, 9 e 21 in quanto necessitano di valutazioni ambientali di dettaglio;

ciò premesso


esaminata la documentazione relazionata dall'arch. Marco Salvini del Servizio Territorio e Ambiente del Comune di Pontedera;

Richiamati gli artt. 22 e 23 della L.R.T. n.10/2010;

L'AUTORITA' COMPETENTE

In merito agli aspetti procedurali relativi alle disposizioni di legge, ai sensi dell'art. 22 comma 5 della L.R.T. 10/2010, ESCLUDE all'unanimità dalla procedura di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) la **VARIANTE SEMPLIFICATA AL REGOLAMENTO URBANISTICO PER LA REITERAZIONE DI INTERVENTI ATTUATIVI ALL'INTERNO DEL TERRITORIO URBANIZZATO INDIVIDUATO AI SENSI DELL'ART. 224 DELLA L.R. N. 65/2014 con le seguenti prescrizioni:**

1. sottoporre a Verifica di Assoggettabilità a VAS i PUA n. 4, 6, 9 e 21 in quanto necessitano di valutazioni ambientali di dettaglio in sede di presentazione del piano attuativo;
2. di condizionare i PUA n. 3, 4 e 7 agli esiti della conferenza di servizi svolta ai sensi dell'art. 23 comma 3 della Disciplina del PIT/PPR per la verifica delle possibili alterazioni sulla percezione del paesaggio.0

Il Relatore Arch. Marco Salvini.....

letto approvato e sottoscritto

I membri del nucleo di valutazione con diritto di voto:

Arch. Michele Borsacchi.....

Ing. Alessandra Frediani.....

Arch. Anna Guerriero.....

Arch. Claudia Caroti.....

alle ore 09.00 la seduta viene sciolta

Il Segretario Verbalizzante Antonio Campus

